

**SEMINARIO DI SENSIBILIZZAZIONE SU CORTI SUPREME,  
TRIBUNALI E CONSIGLI DELLA MAGISTRATURA**

**Budapest, 14 e 15 giugno 2007**

**PROGRAMMA**

**Giovedì, 14 giugno 2007**

- Ore 8.30: Registrazione ed accoglienza dei partecipanti**
- Ore 9.00: Inaugurazione ed apertura dei lavori**
- Dott. Zoltan Lomnici  
Presidente del CS-CM Ungheria
  - Dott. Juan Pablo González  
Rappresentante della Cumbre Judicial Iberoamericana  
(Vertice Giudiziario Iberoamericano) e del Progetto  
EUROsociAL Settore Giustizia
  - Rappresentante UE (da confermare)
- Ore 9.30: Giustizia e coesione sociale. Progetto EUROsociAL  
Settore Giustizia**
- Dott. Jose de la Mata (Progetto EUROsociAL Settore  
Giustizia)
- Ore 10.30: Coffee break**
- Ore 11.00: Sessione A: Accesso alla giustizia**

Moderatore: Dott. Jorge Subero Isa (Repubblica Dominicana)

**Ore 13.00: Pranzo**

**Ore 14.45: La cooperazione tra le Reti: sistemi di cooperazione e comunicazione.**

Dott. Jorge Carrera (Spagna)

**Ore 16.00: Chiusura dei lavori**

**Ore 18.15: Trasferimento in pullman dei partecipanti al punto d'imbarco e crociera in battello sul Danubio; cena a bordo.**

**Venerdi, 16 giugno 2007**

**Ore 9.00: Sessione B: Azione dello Stato**

Moderatore: Dott. Péter Sárkösy (Ungheria)

**Ore 11.00: Coffee break**

**Ore 11.30: Sessione C: Costruire la cittadinanza**

Moderatrice: Dott.ssa Ana Álvarez de Yraola (Progetto EUROsociAL Settore Giustizia)

**Ore 13.30: Conclusioni**

Dott. José de la Mata (Progetto EUROsociAL Settore Giustizia)

**Ore 13.45: Chiusura dei lavori**

**“Norme per la costituzione ed il funzionamento della Commissione  
congiunta di Lavoro Latinoamericana-europea per la cooperazione in  
materia giudiziaria**

**PREAMBOLO**

La costituzione della Commissione Congiunta di Lavoro tra le reti che collegano insieme i poteri giudiziari latinoamericani ed europei nasce da un’esperienza rivolta a promuovere la comunicazione ed il dialogo tra le massime istituzioni giurisdizionali e governative di due regioni tradizionalmente amiche, unite da legami culturali, storici, economici e politici comuni.

Fino ad oggi, pur essendo molte e svariate le occasioni di dialogo e pianificazione tra l’Europa e l’America Latina, non era stato ancora trovato un punto d’incontro tra le reti che operano in ciascuna regione e che collegano i distinti poteri giudiziari. Per questo motivo, nel quadro di un contesto di dialogo e di cooperazione interregionale sempre più intenso, risulta necessario disporre di uno strumento che permetta di organizzare incontri periodici con l’obiettivo di discutere e scambiare informazioni su aspetti che interessano tutti i poteri giudiziari, per il rafforzamento e l’efficace operatività dell’alta missione che sono chiamati a svolgere.

La Commissione è inoltre chiamata a divenire strumento di stimolo per lo scambio di conoscenze, esperienze positive e buone pratiche tra i poteri giudiziari coinvolti, oltre che referente per il dialogo con altre istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore.

Le presenti norme per la costituzione ed il funzionamento della Commissione hanno l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento minimo per garantirne un'attività stabile, che vada ben oltre un semplice sistema di incontri periodici concordati uno per uno dalle diverse reti, che richiederebbe una laboriosa attività da parte delle stesse per l'organizzazione di ogni singolo incontro. In tal senso, si è cercato di trovare una soluzione di compromesso tra una regolamentazione eccessivamente minuziosa e probabilmente inutile per il raggiungimento dei fini previsti, in un contesto influenzato dalla natura consensuale delle azioni e delle iniziative intraprese, da una parte, e la mancanza di regole minime certe che consentano di agire con una relativa autonomia funzionale rispetto alle reti generatrici, dall'altra.

Le norme contemplano, innanzitutto, la definizione di ciò che si debba intendere per commissione di lavoro congiunta, sottolineando la sua natura strumentale: "Costituire uno strumento di incontro e concertazione tra le reti che vincolano alla massima istanza i poteri giudiziari latinoamericani ed europei". E' importante sottolineare che con questa definizione ci si allontana dall'idea di costituzione di una sovrastruttura istituzionale

multinazionale, a favore di una prospettiva che concepisce la Commissione come un forum organizzato di dibattito e dialogo tra le reti.

La definizione dell'oggetto della Commissione si produce a partire da due idee fondamentali: a) lo scambio di esperienze e di informazioni; b) la promozione di progetti ed attività di interesse comune.

## **CAPITOLO I**

### **Definizione, oggetto, competenze, composizione e membri della Commissione**

**Art.1. Definizione, oggetto e competenze della Commissione.** La Commissione Congiunta di Lavoro costituita da membri della Cumbre Judicial Iberoamericana, della Rete Europea dei Consigli di Giustizia e della Rete dei Presidenti delle Corti Supreme dell'Unione Europea, nel prosieguo definita anche "Commissione", costituisce uno strumento di incontro e concertazione tra le reti che vincolano alla massima istanza i poteri giudiziari latinoamericani ed europei.

Oggetto della Commissione è favorire lo scambio di esperienze ed informazioni tra le reti che la costituiscono, promuovendo al contempo progetti ed attività di interesse comune.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, la Commissione potrà:

- Deliberare su questioni di qualsiasi natura o materia di interesse comune per i poteri giudiziari delle regioni coinvolte.
- Elaborare documenti informativi su questioni di interesse connesse ai poteri giudiziari di una qualsiasi delle regioni coinvolte.
- Organizzare incontri, conferenze, seminari, workshop ed altro tipo di eventi su materie connesse ai poteri giudiziari ed alle funzioni giurisdizionali.
- Stabilire contatti con istituzioni nazionali o internazionali di interesse, sia del potere giudiziario che di altre aree, al fine di ottenere informazioni, sostegno per le proprie iniziative ovvero di promuovere progetti.
- Nominare commissari affinché gli stessi partecipino ad eventi, riunioni, conferenze o altro tipo di attività in cui la presenza di membri della Commissione sia ritenuta necessaria.
- Promuovere riunioni plenarie tra i poteri giudiziari delle regioni coinvolte.
- Analizzare questioni o aree tematiche proposte dalle reti che la costituiscono, ovvero dalle istituzioni-membro di queste ultime.

**Art.2. Membri della Commissione.** La Commissione sarà costituita da membri attivi dei Tribunali o Corti Supreme e dei Consigli della Magistratura dei paesi che fanno parte di una delle seguenti reti:

- Cumbre Judicial Iberoamericana
- Rete Europea dei Consigli di Giustizia

- Rete dei Presidenti delle Corti Supreme dell'Unione Europea

L'ammissione di nuovi membri di altre reti di qualche interesse per i fini della Commissione, così come l'adeguamento delle presenti norme, dovrà essere approvata all'unanimità da tutte le reti-Membri fondatrici della Commissione.

**Art.3. Composizione della Commissione.** La Commissione sarà composta da un totale di otto Membri Votanti, corrispondenti alle istituzioni di diversi paesi, accreditati dalle stesse, quattro dei quali dovranno provenire dalla Cumbre Judicial Iberoamericana, due dalla Rete Europea dei Consigli di Giustizia ed i restanti due, dalla Rete dei Presidenti delle Corti Supreme dell'Unione Europea.

I paesi appartenenti a più di una delle suddette reti, potranno occupare solo la posizione di un membro votante.

**Art.4. Durata del mandato dei Membri della Commissione.** La Commissione verrà parzialmente rinnovata ogni due anni. I Membri Votanti saranno eletti dalle rispettive reti ed accreditati dalle istituzioni di origine e resteranno in carica per un periodo di quattro anni. Alla scadenza del mandato, il Segretariato Esecutivo solleciterà la rispettiva rete perché designi nuovi membri ovvero confermi quelli uscenti, che resteranno comunque in carica sino a che non avvenga l'avvicendamento.

**Art.5. Obblighi dei Membri Votanti. Comunicazioni.** I Membri Votanti, dopo essere stati informati della loro nomina, dovranno provvedere a comunicare tempestivamente al Segretariato Esecutivo i rispettivi domicili, indirizzi email e recapiti telefonici.

E' responsabilità dei Membri Votanti mantenere aggiornati i suddetti recapiti, dovendo a tal uopo provvedere ad informare il Segretariato Esecutivo di ogni eventuale modifica degli stessi.

Le comunicazioni inviate dal Segretariato Esecutivo all'ultimo domicilio o indirizzo di posta elettronica dei Membri Votanti fornito saranno considerate a tutti gli effetti debitamente inoltrate.

**Art.6. Sostituzione e delega.** Eventuali sostituzioni dei Membri Votanti eletti, in caso di assenza, malattia, ovvero qualsiasi altra circostanza legittima che impedisca agli stessi di prendere parte alle riunioni, dovranno essere autorizzate dalle istituzioni di origine.

Possono essere nominati sostituti solo le persone che rispettano i requisiti di cui all'Art.2. Spetta al Segretario Esecutivo ricevere gli accreditamenti e verificare il rispetto dei requisiti in oggetto.

I Membri Votanti non potranno delegare le proprie funzioni a terzi.

**Art.7. Perdita dello status di Membro Votante.** La qualità di Membro Votante cessa in caso di morte, assenza legale, inabilità permanente, perdita delle condizioni di Membro Attivo di una delle istituzioni di cui all'Art.2, primo paragrafo, ovvero di revoca da parte dell'istituzione che lo stesso rappresenta.

In caso di perdita dello status di Membro Votante, la Commissione continuerà a funzionare con i restanti Membri ed il Segretariato Esecutivo provvederà a sollecitare l'istituzione di origine affinché nomini un nuovo Membro Votante, il quale eserciterà le proprie mansioni per il periodo di tempo restante alla conclusione del mandato del Membro dallo stesso sostituito.

## **CAPITOLO II**

### **Funzionamento della Commissione**

**Art.8. Quorum.** La Commissione sarà validamente costituita, potendo deliberare ed adottare risoluzioni, se sono presenti almeno cinque dei suoi Membri.

**Art.9. Riunioni.** Il Segretario Esecutivo provvederà a redigere il Verbale di ciascuna riunione della Commissione, che conterrà gli aspetti più rilevanti delle delibere, nonché la lista dettagliata delle risoluzioni adottate, incluso il contenuto delle stesse.

In caso di assenza o malattia del Segretario Esecutivo, le sue veci saranno fatte da una persona a tal uopo nominata dal Segretariato Esecutivo, ovvero

in assenza di tale sostituto, le funzioni dello stesso saranno esercitate dal più giovane dei Membri Votanti.

**Art.10. Riunioni ordinarie.** La Commissione si riunirà almeno una volta l'anno, al fine di approvare la relazione annuale sulle attività, sulla gestione del Segretario Esecutivo e sul programma di lavoro previsto per il periodo seguente.

**Art.11. Riunioni straordinarie.** La Commissione potrà riunirsi in seduta straordinaria tutte le volte che ciò si renda necessario, previa convocazione da parte del Presidente.

A tal uopo, qualsiasi Membro della Commissione potrà informare il Segretario Esecutivo delle ragioni sottostanti la richiesta di una convocazione straordinaria, che provvederà a darne comunicazione tempestiva al Presidente.

Nel caso in cui la richiesta di convocazione straordinaria fosse presentata da quattro o più Membri Votanti, il Presidente dovrà procedere, obbligatoriamente, alla convocazione della medesima.

**Art.12. Risoluzioni.** Le risoluzioni dovranno essere adottate con voto unanime di tutti i Membri presenti, salvo i casi in cui le presenti norme stabiliscano diversamente.

### **CAPITOLO III**

#### **Organi della Commissione**

**Art.13. Organi della Commissione.** La Commissione sarà costituita dai seguenti organi:

- Assemblea Plenaria
- Presidente
- Segretario Esecutivo
- Segretariato Esecutivo

**Art.14. Assemblea Plenaria.** L'Assemblea Plenaria della Commissione è costituita dai Membri Votanti.

**Art.15. Funzioni dell'Assemblea Plenaria.** L'Assemblea Plenaria svolge le seguenti funzioni:

- Delibera in conformità con le disposizioni a tal uopo stabilite
- Nomina ed elegge il Presidente della Commissione
- Designa il Segretario Esecutivo della Commissione
- Nomina l'istituzione responsabile del Segretariato Esecutivo
- Approva il piano delle attività della Commissione
- Approva la dichiarazione costitutiva della prima Commissione
- Approva la relazione annuale sulle attività
- Approva la gestione del Segretario Esecutivo

**Art.16. Presidente.** Il Presidente della Commissione verrà nominato con voto unanime dall'Assemblea Plenaria e resterà in carica per quattro anni. Per quanto attiene al periodo transitorio di cui alla Disposizione Transitoria Unica, ci si atterrà a quanto ivi disposto, fatta salva la possibilità di rinnovo del mandato prevista ai sensi della stessa.

La carica di Presidente può essere revocata qualora si verifichi una delle cause di perdita dello status di Membro Votante di cui all' Art.7.

**Art.17. Funzioni del Presidente.** Il Presidente della Commissione svolge le seguenti funzioni:

- Rappresenta gli interessi della Commissione
- Presiede l'Assemblea Plenaria
- Convoca le riunioni della Commissione
- Nomina il Segretario Esecutivo della Commissione
- Vigila che la Commissione disponga delle risorse finanziarie necessarie ai fini del perseguimento dei propri obiettivi.

**Art.18. Segretario Esecutivo.** Il Segretario Esecutivo verrà eletto a maggioranza dei voti dalla Commissione nel corso della sua prima riunione costitutiva e resterà in carica per quattro anni.

Potrà essere eletto Segretario Esecutivo qualsiasi giurista\* di un Tribunale o Consiglio di uno dei paesi che aderiscono alle reti rappresentate dalla Commissione, su proposta da parte della rispettiva istituzione.

**Art.19. Funzioni del Segretario Esecutivo.** Il Segretario Esecutivo svolge le seguenti funzioni:

- Dirige le attività del Segretariato Esecutivo
- Riceve gli accreditamenti dei Membri sostituti, in conformità con quanto stabilito nell'Art.6
- Autorizza gli atti della Commissione
- Pone in atto le risoluzioni della Commissione la cui esecuzione non sia stata affidata ad altro organo o persona
- Gestisce il conseguimento delle risorse necessarie ai fini delle attività della Commissione, eventualmente seguendo le direttive emanate dalla stessa.
- Elabora una relazione annuale sulle attività della Commissione che sarà sottoposta ad approvazione da parte dell'Assemblea Plenaria.

**Art.20. Segretariato Esecutivo.** Il Segretariato Esecutivo, a capo del quale si trova il Segretario Esecutivo, è l'organo di assistenza amministrativa della Commissione.

Le funzioni di Segretariato Esecutivo vengono svolte da una delle istituzioni facenti parte delle reti che costituiscono la Commissione.

**Art.21. Nomina del Segretariato Esecutivo.** L'istituzione incaricata di svolgere le mansioni del Segretariato Esecutivo verrà scelta direttamente dalla stessa Commissione nel corso della sua prima riunione costitutiva,

a maggioranza dei propri membri, facendo in modo che coincida con l'istituzione di provenienza del Segretario Esecutivo.

La nomina avrà una durata di quattro anni e sarà rinnovabile.

**Art.22. Funzioni del Segretariato Esecutivo.** Il Segretariato Esecutivo svolge le seguenti funzioni:

- Conserva tutta la documentazione prodotta dalla Commissione
- Mantiene una banca dati delle risoluzioni e delle delibere adottate dalla Commissione
- Mantiene una banca dati di tutte le relazioni redatte dalla Commissione
- Mantiene una banca dati di tutti i Membri Votanti della Commissione
- Gestisce le risorse assegnate alla Commissione
- Gestisce il sito web della Commissione
- Riceve ed effettua qualsiasi comunicazione inerente la Commissione, destinata ai Membri Votanti, ovvero inviata dagli stessi.
- Svolge tutte quelle funzioni allo stesso attribuite dalla Commissione ovvero dal Presidente, nell'ambito delle rispettive competenze.

**Art.23. Direzione del Segretariato Esecutivo.** Il Segretariato Esecutivo sarà diretto dal Segretario Esecutivo, il quale opererà nel quadro della supervisione e del controllo da parte del Presidente.

## **CAPITOLO IV**

### **Iter di attività della Commissione**

**Art.24. Procedura Ordinaria.** Qualsiasi atto della Commissione seguirà generalmente una procedura scritta, essendo a tal uopo il Segretariato Esecutivo incaricato di verbalizzare le diverse azioni da intraprendere.

**Art.25. Procedura Straordinaria.** In caso di particolare urgenza si potrà ricorrere all'uso del telefono ovvero di mezzi telematici per l'adozione di risoluzioni. In tal caso, il Segretario Esecutivo dovrà verificare che le diverse espressioni di volontà e le decisioni siano debitamente attestate. Spetta al Presidente l'iniziativa di ricorrere alla procedura straordinaria.

## **CAPITOLO V**

### **Natura, sede legale, risorse della Commissione**

**Art.26. Personalità giuridica.** La Commissione non è dotata di personalità giuridica. Il Segretariato Esecutivo svolgerà la propria attività con la personalità giuridica dell'istituzione alla quale appartiene.

**Art.27. Sede Legale.** Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi, la Commissione utilizzerà la sede legale del Segretariato Esecutivo.

**Art.28. Risorse.** Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Commissione, è prevista l'assegnazione di risorse che saranno gestite dal Segretariato Esecutivo.

## **CAPITOLO VI**

### **Decorrenza e vigenza delle norme**

**Art.29. Decorrenza delle norme.** Le presenti norme produrranno effetti a decorrere dal giorno della loro approvazione, nel corso della sessione costitutiva della Commissione.

**Art.30. Vigenza delle norme.** Le vigenza delle presenti norme è, salvo eventuali modifiche ovvero diversa disposizione, a tempo indefinito.

## **CAPITOLO VII**

### **Valutazione**

**Art.31. Valutazione delle norme di funzionamento.** Trascorsi due anni dalla data di decorrenza delle presenti norme, le stesse saranno sottoposte a valutazione da parte della Commissione, previa relazione tecnica elaborata dal Segretario Esecutivo, al fine di analizzarne l'adeguatezza e l'efficacia, con la possibilità di apportare successivamente eventuali modifiche.

In seguito alla prima valutazione, le stesse saranno sottoposte a nuove valutazioni con cadenza quadriennale.

Qualsiasi modifica alla prima stesura delle norme richiederà l'approvazione, da parte della Commissione, di un progetto che verrà sottoposto a ratifica da parte degli organismi preposti delle Reti facenti parte della Commissione.

Il nuovo testo verrà adottato con decorrenza a partire dal giorno successivo alla ratifica del progetto, posteriormente alla consegna dello strumento corrispondente al Segretariato Esecutivo.

#### **DISPOSIZIONE TRANSITORIA UNICA**

**Disposizione transitoria unica.** Trascorsi due anni dalla prima nomina dei Membri Votanti della Commissione, si procederà mediante sorteggio alla designazione di un gruppo di quattro Membri Votanti di diversa provenienza, che dovranno cessare il proprio incarico e che saranno sostituiti. A tal uopo, si sceglieranno due membri provenienti dalla Cumbre General Iberoamericana, uno dalla Rete Europea dei Consigli Giudiziari ed infine uno dalla Rete dei Presidenti delle Corti Supreme dell'Unione Europea. Trascorsi altri due anni, verranno rinnovati i Membri non coinvolti dal precedente sorteggio. A partire da quel momento, ci si atterrà alle disposizioni di cui all'Art.4, fatta salva la possibilità di rinnovo della carica di cui all'articolo in oggetto.

## **DISPOSIZIONE FINALE**

**DISPOSIZIONE FINALE UNICA.** Successivamente all'approvazione da parte della Commissione, le presenti norme saranno notificate alle rispettive reti, provvedendo le stesse alla loro divulgazione a tutte le istituzioni membri.